

LABORATORIO DI CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

7° edizione 2025-2027

RISPOSTE ALLE FAQ (aggiornate al 24 aprile 2025)

Sommario

1. LUOGHI	1
2. CANDIDATI E REQUISITI	3
3. SOGGETTI COINVOLTI, PARTENARIATI	6
4. DOCUMENTI E ALLEGATI DA PRODURRE	7
5. FINANZIAMENTO, CO-FINANZIAMENTO E COSTI AMMISSIBILI	8
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	13
7. INFORMAZIONI GENERALI	15

1. LUOGHI

1.1. In riferimento al centro culturale, cosa si intende per "essere già operativi"?

Come indicato all' art.6 co.3, lettere b) e d) dell'Avviso pubblico il centro culturale deve "essere uno spazio fisico aperto alla fruizione pubblica" e deve "essere già attivo e operativo da almeno 2 anni rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso stesso. Questo requisito è ridotto a 1 anno in caso di progettualità presentate in accordo con ente locale".

Per stabilire l'operatività del centro culturale si fa riferimento alla data a partire dalla quale gli spazi del centro culturale sono aperti e fruibili agli utenti e/o al pubblico con attività coerenti con le finalità del bando. Fanno fede le notizie inserite nella domanda di partecipazione relative alla storia del centro unitamente a tutte le informazioni reperibili da fonti pubbliche come ad esempio il web, per le quali è preferibile indicare la data di consultazione.

1.2. Cosa si intende per "processo di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di uno o più aree o immobili (di proprietà pubblica o privata, urbana e non)"?

Per "processi di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione" non si intendono esclusivamente procedure formali di rigenerazione (come ad esempio programmi o strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata), ma tutti quei processi, formali e informali che hanno permesso e permettono il recupero e la valorizzazione di immobili o spazi dismessi o in abbandono, o più in generale inutilizzati o sottoutilizzati, sempre in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti in particolar modo negli articoli 3, 4 e 5 dell'Avviso pubblico.

1.3. L'art.6, co. 3, lett. c) dell'Avviso pubblico precisa che i centri culturali da candidare devono "essere stati realizzati attraverso un processo di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di uno o più aree o immobili...". Nell'ambito della candidatura da compilare bisogna inserire una documentazione che possa attestare tale processo di rigenerazione?

Non viene richiesto di allegare documentazione specifica riguardante il processo di rigenerazione, ma si consiglia di inserire nella domanda di partecipazione informazioni e notizie relative alla storia del centro culturale, alla dimensione artistica culturale e creativa e al suo rapporto con il territorio di appartenenza.

1.4. È possibile presentare un progetto che coinvolga più sedi, gestite dal medesimo soggetto proponente?

Secondo l'Avviso pubblico è possibile candidare solo un centro culturale, che rispetti i requisiti precisati nell'art. 6 co.3. Non è escluso però, che le attività del centro culturale si svolgano anche in altre sedi o che vengano coinvolti più spazi nel progetto culturale, anche se in maniera non preponderante ed in ogni caso integrata all'interno del progetto e in linea con gli obiettivi e le finalità del bando per la valorizzazione del centro culturale.

1.5. L'associazione che intende presentare la candidatura ha una sede diversa rispetto a quella del centro culturale che intende candidare. È possibile presentare la candidatura?

I requisiti che devono essere posseduti dal luogo oggetto della candidatura sono elencati all'art.3 e all'art.6, co. 3 dell'Avviso pubblico; l'art.6, co. 2 e l'art.7 dello stesso Avviso elencano i requisiti richiesti all'ente che propone la candidatura mentre l'art.8 elenca i requisiti generali di ammissibilità. L'Avviso pubblico non richiede necessariamente che l'ente proponente abbia sede legale nella medesima sede del centro culturale che si vuole candidare pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico, non sussistono motivi ostativi alla candidatura.

1.6. È possibile candidare un centro culturale di cui, come associazione, siamo proprietari?

Il titolo di proprietà del centro culturale rientra nella voce "altro" riportata all'art.6, co. 2, lett. b) dell'Avviso pubblico. Pertanto, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dal medesimo Avviso, non sussistono motivi ostativi alla candidatura.

1.7. I due anni di attività e operatività si riferiscono all'attività del luogo oggetto della candidatura o all'attività dell'associazione che propone la candidatura?

L'art.6, co. 3 dell'Avviso pubblico è riferito ai centri culturali, quindi il requisito riportato alla lettera d) del suddetto articolo deve essere posseduto dal centro culturale che si vuole candidare. I requisiti richiesti all'ente che candida il centro culturale sono definiti all'art.6, co. 2 e agli articoli 7 e 8 dell'Avviso stesso.

1.8. Se il luogo d'intervento fosse un edificio costruito prima del 1967 di proprietà pubblica, che tipo di documentazione deve essere presentata per comprovare la regolarità dell'immobile?

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti all'art.6 dell'Avviso pubblico, secondo il co.3 lett. g) del medesimo articolo, all'atto di presentazione della domanda, viene chiesta la dichiarazione di regolarità dell'immobile rispetto alla normativa in tema di edilizia, urbanistica, sicurezza e salute. Spetta quindi al proponente verificare le condizioni di legittimità dell'immobile. Per quanto riguarda la documentazione da presentare bisogna fare riferimento all'art.11 dell'Avviso stesso.

1.9. È possibile candidare un centro culturale costituito da uno spazio aperto come ad esempio una piazza, un terreno agricolo, una cava dismessa, ecc.?

Il fatto che sia uno spazio aperto non esclude la candidabilità, sempre che lo spazio candidato sia un centro culturale con le caratteristiche indicate all'art.6, co. 3 dell'Avviso pubblico. Il centro candidato e la proposta progettuale devono essere in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti in particolar modo negli articoli 3, 4 e 5 dell'Avviso stesso. Inoltre, devono essere rispettate tutte le condizioni indicate all'art.6 co. 2, in particolare alla lettera a) in cui si precisa che il proponente deve essere "soggetto gestore o co-gestore dello spazio, per il quale si intende proporre la candidatura, da almeno un anno". Per attestare tutti questi requisiti si deve fare riferimento alla documentazione richiesta all'art.11.

2. CANDIDATI E REQUISITI

2.1. Un ente pubblico può partecipare in qualità di proponente singolo o capofila?

No, non è possibile. Il proponente (singolo o capofila) deve essere un'organizzazione no-profit come previsto dai requisiti indicati agli articoli 6, 7 e 8 dell'Avviso pubblico. In particolare, l'Art.7, co.1, lett. a) dell'Avviso pubblico non prevede che un soggetto pubblico sia capofila. Come precisato all'art.7, co.1, lett.re b) e c), i soggetti pubblici possono partecipare solo come proponenti associati e/o come co-finanziatori. In quanto proponente associato, l'ente pubblico può, quindi, fare parte dei partenariati sia di progetto, sia tematici come disciplinato al co. 2 del medesimo articolo.

2.2. Una cooperativa può presentare una candidatura, pur non essendo citata espressamente la formula giuridica “cooperativa” fra i soggetti titolati a farlo?

Fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, in particolare quelli indicati agli articoli 6, 7 e 8, una cooperativa può presentare candidatura purché da Statuto svolga prevalentemente attività coerenti con gli obiettivi dell'Avviso e sia conforme alle disposizioni normative vigenti per gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro. In occasione della presentazione della candidatura, è consigliabile allegare anche lo Statuto, in modo da avere, in fase istruttoria, tutte le informazioni necessarie.

2.3. Una società consortile può presentare una candidatura?

Un consorzio può presentare candidatura purché, da Statuto, sia senza fini di lucro, svolga prevalentemente attività coerenti con gli obiettivi dell'Avviso e sia conforme alle disposizioni normative vigenti per gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro. In occasione della presentazione della candidatura, è consigliabile allegare anche lo Statuto, in modo da avere, in fase istruttoria, tutte le informazioni necessarie.

2.4. Un ente del terzo settore non ancora iscritto al RUNTS può presentare la candidatura?

Sì, purché rispetti quanto indicato all'art.6, co. 2, lett. d) dell'Avviso pubblico secondo il quale gli Enti del Terzo Settore, al momento della presentazione della candidatura, devono essere iscritti al RUNTS, ovvero se non iscritti, devono essere costituiti attraverso atto scritto registrato all'Agenzia delle Entrate ed essere in possesso di un codice fiscale. Inoltre, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, in particolare quelli indicati agli articoli 6, 7 e 8, le organizzazioni no profit possono presentare candidatura purché da statuto svolgano prevalentemente attività coerenti con gli obiettivi dell'avviso e siano conformi alle disposizioni normative vigenti per gli enti del terzo settore. In occasione della presentazione della candidatura, è consigliabile allegare anche lo Statuto, in modo da avere, in fase istruttoria, tutte le informazioni necessarie.

2.5. Un ente religioso può presentare la candidatura?

Fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, in particolare quelli indicati agli articoli 6, 7 e 8, le organizzazioni no profit possono presentare candidatura purché da statuto svolgano prevalentemente attività coerenti con gli obiettivi dell'avviso e siano conformi alle disposizioni normative vigenti per gli enti del terzo settore. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti si deve far riferimento all'art.4 co.3 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. In occasione della presentazione della candidatura, è consigliabile allegare anche lo Statuto, in modo da avere, in fase istruttoria, tutte le informazioni necessarie.

2.6. Possono presentare la candidatura i vincitori delle edizioni precedenti?

I vincitori dei bandi Creative Living Lab edizioni da 1 a 5 possono presentare la candidatura. Invece, i vincitori del bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 6° ed. non possono presentare la

candidatura. Come indicato all'art.8, co. 1, lett. d) dell'Avviso pubblico, i soggetti proponenti, singoli o capofila, del bando in oggetto devono possedere, tra gli altri, il seguente requisito: "non essere risultati vincitori dell'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 6° ed. 2024-2026, come proponenti singoli o capofila e come proponenti associati, in qualsiasi forma, di partenariati risultati vincitori".

2.7. Possono presentare la candidatura soggetti che hanno usufruito di finanziamenti relativi ad altri progetti della Direzione Generale Creatività Contemporanea?

Fermo restando la non ammissibilità di vincitori dell'avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 6° edizione, come stabilito dall'art.8 co.1 lett.d), non vi sono motivi ostativi alla candidatura per i soggetti che hanno usufruito di altri finanziamenti.

2.8. La stessa organizzazione può presentare più di una candidatura?

No. Come indicato all'art.8, co. 4 "Tutti i soggetti, proponente singolo o capofila e proponenti associati, a pena di esclusione, possono partecipare all'Avviso con una sola candidatura. È responsabilità del soggetto proponente o capofila verificare l'insussistenza di incompatibilità con i partner coinvolti".

2.9. È possibile candidare lo stesso progetto già candidato nella precedente edizione e che, pur avendo ricevuto un buon punteggio, non è risultato vincitore? Oppure questa scelta non sarebbe valutata positivamente dalla commissione?

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, non sussistono motivi ostativi alla candidatura di progetti già presentati nelle edizioni precedenti e non risultati vincitori. Si ricorda che i criteri di valutazione delle proposte presentate sono indicati all'art.14 dell'Avviso pubblico.

2.10. In che modo occorre attestare la natura di co-gestore?

Il soggetto proponente capofila può essere gestore o co-gestore dello spazio, e deve fornire una documentazione legalmente valida che attesti tale condizione, quale contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro, utile anche ad attestare i requisiti definiti all'art.6 co.2 lett. b) dell'Avviso pubblico riguardo alla validità per i successivi due anni. In generale, il dettaglio della documentazione richiesta per l'attestazione dei requisiti è presente all'art.11 dell'Avviso stesso.

2.11. L'art.6, co. 2, lett. b) riporta che l'organizzazione che presenta la candidatura deve "avere un regolare contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro valido per i successivi due anni rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso...": cosa si intende per altro?

Rientra nella definizione di "altro" qualsiasi documento legalmente valido ai fini della disponibilità e della fruizione del luogo di cultura come previsto dall'art.6, co. 2, lett. b) dell'Avviso pubblico. Qualora si tratti di accordo con ente pubblico, si deve inoltre rispettare quanto previsto dal regolamento dello stesso.

2.12. Un ente proponente capofila o proponente associato vincitore del bando Laboratorio di Creatività Contemporanea VI ed., può prendere parte al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° ed. in qualità di partner?

No, i soggetti risultati vincitori dell'avviso pubblico Laboratorio Creatività Contemporanea 6°ed. 2024-2026, come proponenti singoli, capofila o proponenti associati, non possono partecipare al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea ed.7 né in qualità di proponente singolo o capofila né in qualità di proponente associato.

3. SOGGETTI COINVOLTI, PARTENARIATI

3.1. Ai fini della partecipazione, il partenariato di progetto o il partenariato tematico sono una condizione imprescindibile oppure questi rappresentano un valore ai fini della graduatoria?

L'art.7, co. 2 dell'Avviso pubblico riporta che uno degli obiettivi del programma Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° edizione è la promozione di partenariati per la produzione del progetto, pertanto, la loro "istituzione" non rappresenta un requisito obbligatorio; di certo, in caso di partenariato, la sua qualità e la sua adeguatezza alle attività previste dal progetto rientreranno tra gli elementi di valutazione della Commissione, come previsto all'art.14 dell'Avviso.

3.2. Il nostro Comune può candidarsi come partner per due progetti presentati da due diverse associazioni?

No, secondo quanto indicato all'art.8, co. 4 dell'Avviso pubblico "tutti i soggetti, proponente singolo o capofila, proponenti associati, a pena di esclusione, possono partecipare all'Avviso con una sola candidatura. È responsabilità del soggetto proponente o capofila verificare l'insussistenza di incompatibilità con i partner coinvolti".

3.3. Le figure professionali esterne o interne all'organizzazione proponente possono essere inserite nella proposta progettuale anche se figurano allo stesso modo in un'altra candidatura presentata da un altro ente proponente nell'ambito dell'Avviso pubblico "Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° ed."?

Come previsto dall'art.7, co. 1, lettera d) dell'Avviso pubblico, le figure professionali individuate possono partecipare a più proposte e sono oggetto di valutazione da parte della Commissione.



3.4. Se un Dipartimento dell'università volesse partecipare come partner, può essere il Direttore del Dipartimento a firmare l'accordo di partenariato? O deve essere il Rettore dell'Ateneo in quanto rappresentante legale? Secondo quanto riportato nello Statuto di Ateneo il Direttore rappresenta il Dipartimento, pur senza delega specifica può stipulare contratti e convenzioni nei limiti previsti da Statuto e Regolamento di Ateneo.

Bisogna far riferimento ai regolamenti e alla normativa vigente all'interno dell'Ateneo che stabiliscono se il Direttore del Dipartimento è autorizzato a rappresentare legalmente il Dipartimento stesso. In quel caso, nell'allegato B andrà indicato che il partenariato viene costituito con il Dipartimento e il modulo deve essere firmato dal Direttore del Dipartimento.

3.5. Un ente che partecipa come capofila per un'altra candidatura, può essere coinvolto come figura professionale esterna?

Il ruolo e i requisiti delle figure professionali, interne o esterne sono definiti nell'art.7 co.1 lett.e nel quale viene indicato che "tali figure possono partecipare a più proposte". Si precisa però che questa possibilità di partecipare a più candidature è limitata esclusivamente al profilo di figure professionali, mentre non è ammissibile nel caso in cui si ricopra il ruolo di proponente, singolo, capofila o associato in un'altra candidatura.

4. DOCUMENTI E ALLEGATI DA PRODURRE

4.1. Quali documenti bisogna produrre se è presente un partenariato (di progetto o tematico)?

Tutti i soggetti che concorrono al progetto (proponente singolo, capofila e proponente associato) devono compilare e firmare l'Allegato A ai fini dell'autocertificazione richiesta dall'art.8, co. 3 dell'Avviso pubblico (qualora la firma non sia digitale, è necessario allegare copia del documento d'identità). In caso di partenariato, alla proposta deve essere allegato l'accordo di partenariato (All. B) firmato dai legali rappresentanti dei soggetti attuatori, così come previsto dall'art.11, co. 3, lett. b).

4.2. Quale documento deve essere prodotto dall'organizzazione no-profit che presenta la candidatura, relativamente al centro culturale da candidare?

Come indicato all'art.6, co. 2, lett. b) dell'Avviso pubblico, ai fini del rispetto del requisito ivi indicato, è necessario produrre:

- un contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro da presentare al momento della partecipazione all'Avviso, che attesti la durata della gestione o co-gestione (come da art 6 co.2 lett. a) purché lo stesso sia valido per almeno i successivi due anni dalla pubblicazione dell'Avviso;





- in caso di contratto già esistente ma prossimo alla scadenza, una lettera d'impegno nella quale le parti si assumono l'obbligo di rinnovare il contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro per almeno altri due anni dalla pubblicazione dell'Avviso. In tal caso, il contratto rinnovato, secondo quanto indicato nella lettera d'impegno, dovrà essere prodotto dal partecipante al momento dell'accettazione del finanziamento.

4.3. In caso di contratto in scadenza, ai fini dell'ammissibilità della candidatura, è valida la lettera d'impegno sottoscritta dal legittimo proprietario dell'immobile?

Sì. Ai sensi dell'art.6, co. 2, lett. b) dell'Avviso, dove sia presente la possibilità di un rinnovo imminente, ovvero già pattuito, è necessario inviare una lettera d'impegno sottoscritta dal legittimo proprietario del bene immobile. Al momento dell'accettazione del finanziamento il partecipante dovrà produrre il contratto rinnovato, secondo quanto indicato nella lettera d'impegno.

4.4. A cosa si riferiscono le immagini indicate all'art.11, comma 4, lettera i) dell'Avviso pubblico? Si tratta di immagini relative agli spazi del soggetto proponente? Di immagini relative allo stato dei luoghi coinvolti nella proposta progettuale? O immagini specifiche di progetto e di intervento? O ancora di immagini di esempio relative a progetti e attività già realizzati da chi avanza la proposta?

Le immagini da allegare alla proposta progettuale sono a libera discrezione di chi propone la candidatura, al fine di mostrare alla Commissione ciò che ritiene più consono alla presentazione della proposta progettuale; secondo quanto riportato all'art.11, co. 4, lett. i) dell'Avviso pubblico è necessario che le suddette immagini siano corredate di didascalia descrittiva ed esaustiva.

5. FINANZIAMENTO, CO-FINANZIAMENTO E COSTI AMMISSIBILI

5.1. Sono ammessi anche i costi riguardanti l'IVA?

Come indicato all'art.2, co. 3 dell'Avviso pubblico, il finanziamento erogabile è fissato entro il limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) IVA inclusa, nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) del costo totale del progetto indicato nel quadro economico.

5.2. L'affitto rientra tra i costi ammissibili?

No, secondo quanto previsto dall'art.15, co. 3, lett. a), l'affitto non rientra tra i costi ammissibili.



5.3. Le eventuali quote gestite dal/dai soggetti partner associati devono essere rendicontate attraverso giustificativi intestati al proponente capofila o al proponente associato?

Nel caso in cui il proponente associato gestisca direttamente una quota minoritaria di contributo è necessario che i giustificativi di spesa siano intestati al proponente associato stesso e che riportino un preciso richiamo al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° edizione 2025-2027.

Come indicato all'art.7, co. 1, lett. a) dell'Avviso pubblico, il proponente capofila, all'interno del partenariato, è l'unico diretto beneficiario del contributo ed è il solo responsabile della proposta nei confronti dell'Amministrazione, incluse le attività di monitoraggio e rendicontazione.

I rapporti di gestione e di ripartizione delle quote di finanziamento sono quindi demandati interamente ai rapporti e agli accordi tra soggetti proponente capofila e associato, che devono essere specificati all'interno dell'accordo di partenariato. Come indicato all'art.7, co. 3 dell'Avviso, l'accordo manleva la DGCC da qualsiasi contenzioso.

Inoltre, come specificato all'art.17, co. 10 dell'Avviso, qualora una quota minoritaria del contributo fosse gestita direttamente dal proponente associato, il soggetto capofila resta l'unico responsabile per la verifica e la raccolta sia dei giustificativi di spesa sia dei relativi dimostrativi di pagamento effettuati, secondo termini e modalità che saranno fornite dalla DGCC.

5.4. In cosa consiste il co-finanziamento?

Come indicato all'art.7, co. 1, lett. c) dell'Avviso pubblico il co-finanziamento può essere erogato per mezzo di risorse proprie da soggetto proponente singolo, capofila e/o associato, oppure nel caso di co-finanziamento erogato da soggetto terzo con personalità giuridica o fisica, pubblico o privato, esclusivamente tramite l'erogazione di un contributo monetario.

Inoltre, come previsto all'art.2, co. 4 il co-finanziamento dovrà essere pari almeno al 20 % del costo totale del progetto. Anche per il co-finanziamento devono essere rispettati i costi ammissibili stabiliti dall'art.15 e tali spese devono essere dimostrabili poi in fase di rendicontazione attraverso i documenti contabili, nei quali va sempre esplicitato il riferimento al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° ed (2025-2027).

5.5. Il co-finanziamento è obbligatorio?

Sì. Come previsto dall'art.2, co. 4 dell'Avviso pubblico, il co-finanziamento deve essere pari almeno al 20% del costo ammissibile.

5.6. Può un soggetto proponente singolo, capofila e/o associato essere co-finanziatore?

Sì, purché si impegni a sostenere il progetto per mezzo di risorse proprie, come indicato all'art.7, co. 1, lett. c) dell'Avviso pubblico. Inoltre, come previsto all'art.2, co. 4 il co-finanziamento dovrà essere pari almeno al 20 % del costo ammissibile, dimostrabile poi in fase di rendicontazione dai documenti contabili, nei quali va sempre esplicitato il riferimento al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° ed (2025-2027).

5.7. Può un soggetto terzo essere co-finanziatore con mezzi propri?

No, come previsto all'art.7, co. 1, lett. c) dell'Avviso pubblico se il co-finanziatore è un soggetto terzo con personalità giuridica o fisica, pubblico o privato, si impegna ad erogare un contributo monetario per la realizzazione del programma.

5.8. È possibile includere nel co-finanziamento parte degli stipendi dei dipendenti?

Sì, è possibile così come indicato all'art.15, co. 2, lett. b) dell'Avviso pubblico. I costi ammissibili indicati all'art.15 dell'Avviso, infatti, riguardano sia il finanziamento sia il co-finanziamento.

Anche le spese di co-finanziamento devono essere dimostrabili, quantificabili e rendicontabili nei modi e nei tempi previsti dall'art.17 dell'Avviso. Pertanto, anche per le spese relative al co-finanziamento, devono essere prodotti i relativi documenti contabili, nei quali va sempre riportato esplicito riferimento al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° ed (2025-2027).

5.9. Se l'ente proponente possiede un immobile che potrebbe funzionare da foresteria per gli invitati o come base per una residenza artistica, come quantificare i costi dell'alloggio offerto in modo da poterlo considerare come parte del co-finanziamento?

Secondo quanto indicato all'art.15, co. 1, lett. d) dell'Avviso pubblico tutti i costi sostenuti (relativi sia al finanziamento sia al co-finanziamento) devono essere documentabili e, pertanto, tutte le spese sostenute devono essere comprovate tramite giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento. Non è considerata ammissibile, infatti, ogni forma di prestazione non documentata (art.15, co. 3, lett. d). Inoltre, in base a quanto riportato all'art.17, co. 9, il proponente singolo o capofila si impegna a conservare e a rendere disponibili tali giustificativi, unitamente a tutta la documentazione relativa alla proposta ammessa a contributo finanziario, per almeno 5 anni.

5.10. Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di una pubblicazione?

Sì, le pubblicazioni e i cataloghi rientrano tra i costi ammissibili, come spese di promozione e comunicazione. Si precisa, inoltre, che come indicato all'art.18, co. 2, lett. e) in caso di pubblicazioni, almeno tre copie devono essere inviate alla DGCC.

5.11. I costi relativi alla fidejussione da chiedere per ottenere l'anticipo del finanziamento rientrano nei costi ammissibili?

Come previsto dall'art.15, co. 2, lett. i), le spese di fidejussione rientrano tra i costi ammissibili.

5.12. È possibile coprire il 20% del co-finanziamento con beni e servizi?

La quota di co-finanziamento deve rientrare nei costi ammissibili previsti dall'art.15 dell'Avviso pubblico. Anche tali spese devono essere dimostrabili, quantificabili e rendicontabili nei modi e nei tempi previsti dall'art.17 dell'Avviso stesso, devono quindi poter essere prodotti i relativi documenti contabili, nei quali va sempre esplicitato il riferimento al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° ed (2025-2027).

Infine, come riportato all'art.7, co.1, lett. c) dell'Avviso, il co-finanziamento erogato da soggetto proponente singolo, capofila e/o associato potrà essere garantito per mezzo di risorse proprie mentre il co-finanziamento erogato da soggetto terzo con personalità giuridica o fisica, pubblico o privato consiste nell'erogazione di un contributo monetario.

5.13. Può essere ammissibile la spesa per la realizzazione di un bagno disabili?

Come indicato all'art.15, co. 2, lett. k) dell'Avviso pubblico, sono ammissibili spese per interventi di manutenzione ordinaria (funzionali alla realizzazione della proposta, compresi quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche) del centro culturale oggetto della candidatura, come previsto dal TU per l'edilizia D.P.R. 380/2001, articoli 3 e 6, e ss.mm.ii. Pertanto, rimandiamo alla consultazione di tale normativa per verificare che la spesa citata rientri in un intervento edilizio finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

5.14. Le spese previste all'art.15, co. 2, lett. k) "spese per interventi di manutenzione ordinaria (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 art 3 e 6) strettamente funzionali per la realizzazione della proposta, compresi quelli volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e in generale gli interventi necessari a garantire condizioni di sicurezza e accessibilità" possono comprendere piccoli lavori di "ristrutturazione" per rendere i luoghi dell'intervento visitabili in sicurezza?

Come indicato all'art.15, co. 2, lett. k) dell'Avviso pubblico, sono ammissibili spese per interventi di manutenzione ordinaria (funzionali alla realizzazione della proposta, compresi quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche) del centro culturale oggetto della candidatura, come previsto dal TU per l'edilizia D.P.R. 380/2001, articoli 3 e 6, e ss.mm.ii. Pertanto, si rimanda alla consultazione di tale normativa e ai regolamenti dell'ente locale (comune o altro) di riferimento per verificare che la spesa citata rientri in una tale fattispecie di intervento edilizio.

5.15. In merito al finanziamento, trattandosi di una programmazione biennale, il contributo di 100.000 euro è da considerarsi per anno o in totale per i 2 anni?

Il contributo massimo di € 100.000,00 è da considerarsi totale per i due anni di durata dell'avviso pubblico. Come indicato all'art. 2, co. 3 dell'avviso "il finanziamento erogabile per ciascuna proposta è fissato entro il limite massimo di € 100.000,00 (euro centomila/00) IVA inclusa, nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) del costo ammissibile indicato nel quadro economico di progetto". Le modalità di erogazione del finanziamento sono indicate all'art. 17 dell'avviso stesso.

5.16. Il bando prevede l'erogazione in due tranches, a fronte delle spese sostenute, rispettivamente al termine del primo e del secondo anno, ed è prevista la possibilità di anticipo, dietro presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, nel limite massimo del 50%. A questo riguardo chiediamo se, chiedendo l'anticipo pari al 50% tramite fidejussione, dovremo aspettare comunque la fine del progetto per l'erogazione della seconda tranche (l'altro 50%) anche se la fidejussione sarà ancora attiva.

Le tranches di pagamento a rendiconto sono 3, una prima quota facoltativa fino al 20%, una quota intermedia fino 50% (meno l'eventuale prima quota) e una quota finale a rendiconto del restante 50% secondo i tempi e le modalità precisate all'art. 17 co.3.. Nel caso in cui non venga richiesta la prima quota è possibile richiedere un anticipo fino al 50% del finanziamento concesso, come precisato all'art. 17, co. 4 dell'avviso pubblico. In questo caso, il restante 50% può essere richiesto soltanto come saldo finale a rendiconto secondo quanto indicato al co. 3, lett. c) del medesimo articolo, cioè entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto. Quindi se viene richiesto l'anticipo per l'importo massimo previsto del 50% non sarà possibile richiedere l'erogazione della rata intermedia.

5.17. Se viene richiesta l'erogazione dell'anticipo del 50% devono essere comunque rispettate le scadenze per la rendicontazione delle tre tranches di pagamento?

Si anche se viene richiesto l'anticipo secondo quanto previsto dall'art.17 co 4 devono essere rispettate tutte le scadenze previste all'art. 17 co.3; si precisa quindi che alla scadenza prevista per la quota intermedia secondo quanto indicato dall'art. 17 co.3 lett. b) devono essere rendicontate le spese con opportuni documenti contabili, giustificativi e quietanze di pagamento pari al 50% dell'importo del progetto.

5.18. Software e licenze possono essere acquistati o solamente noleggiati?

Software e licenze sono ammissibili soltanto in forma di noleggio o abbonamento per un tempo congruo con la durata del progetto; in questo caso rientrano tra le spese riportate all'art. 15, co. 2, lett. g).

5.19. Le spese assicurative rientrano tra i costi ammissibili?

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti all'art. 15, co. 1, le assicurazioni rientrano tra le spese amministrative e generali (art. 15, co. 2, lett. i).

5.20. L'associazione intende promuovere un "bando" rivolto ai cittadini, che avranno la possibilità di sottoporre un progetto. I progetti selezionati potranno usufruire gratuitamente degli spazi, ed ai vincitori l'associazione intende inoltre assegnare un finanziamento in denaro, questo importo può essere inserito come voce di spesa?

In merito all'organizzazione di un bando per i cittadini, l'erogazione di un premio in denaro ai vincitori non può essere ammesso come voce di spesa, anche considerando che come precisato all'art 15, co. 1, lett. d) dell'avviso pubblico, tutte le spese per poter essere considerati ammissibili, devono

essere documentabili sulla base delle norme contabili vigenti, mentre non sono ammissibili spese forfettarie come precisato nello stesso articolo co.3 lett. c). Possono invece essere considerate come costi ammissibili le spese per la realizzazione dei progetti selezionati nella giornata di uso gratuito degli spazi, sempre nel rispetto di tutte le indicazioni relative ai costi ammissibili precisate all'art. 15.

5.21. È possibile avere un co-finanziamento garantito per mezzo del programma LIFE 2027 e gestito da un Comune come soggetto partner e co-finanziatore?

Il comune può essere sia co-finanziatore che proponente associato, in quel caso può contribuire con risorse proprie o con un contributo monetario per la realizzazione del programma, come indicato all'art. 7, co. 1, lett. c).

Anche tali spese devono essere dimostrabili, quantificabili e rendicontabili nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso e, per ogni spesa del co-finanziamento, devono essere prodotti i relativi documenti contabili, nei quali va sempre riportato esplicito riferimento al progetto (specificare il titolo) relativo all'avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° ed (2025-2027). Se non sarà possibile indicare tali informazioni nella documentazione contabile, è necessario che il co-finanziatore (Comune) produca una nota nella quale deve essere indicato che le quelle specifiche spese sostenute con i fondi del programma LIFE 2027 sono destinati al progetto e all'avviso succitati.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

6.1. È disponibile un modello predefinito per la presentazione del progetto?

No, non esiste un fac-simile della proposta progettuale. L'art.11 dell'Avviso pubblico riporta sia l'elenco degli allegati da presentare unitamente alla candidatura sia le indicazioni dettagliate dei contenuti richiesti dal portale per la presentazione della stessa.

Precisiamo, inoltre, che la compilazione della candidatura attraverso il portale potrà essere svolta anche in più fasi: durante la compilazione, infatti, è sempre possibile salvare le informazioni inserite per poi proseguire la compilazione in un momento successivo. Una volta completata la domanda sarà possibile scaricarla in formato pdf per controllarla e, se necessario, modificarla prima della chiusura e dell'invio.

6.2. Ho provveduto all'iscrizione alla piattaforma Portale Bandi con le credenziali del legale rappresentante dell'associazione con cui intendo partecipare al bando "Laboratorio di Creatività Contemporanea 7" ma il sistema mi dice che "la partecipazione al bando è riservata all'ente". Come posso risolvere?

Per inserire la candidatura è necessario accedere con il profilo tipo "Ente"; si precisa che la tipologia del profilo può essere modificata solo nel caso che non si sia mai creata una domanda di candidatura ai bandi del portale.

6.3. Una volta completata e chiusa la compilazione della candidatura (step 2) viene segnalato un errore relativo a un codice fiscale di uno dei soggetti proponenti che risulta essere già stato utilizzato in una altra domanda. Per questo motivo non è possibile procedere ai successivi step di invio della domanda. Come posso risolvere?

Nel rispetto di quanto indicato nell'art. 8 co.4 dell'avviso pubblico, il portale impedisce di presentare domande che annoverano tra i soggetti proponenti (singoli, capofila o associati) soggetti che partecipano ad altre candidature già presentate e inviate, sulla base della corrispondenza del codice fiscale. È responsabilità del soggetto proponente capofila verificare l'insussistenza di incompatibilità di partner coinvolti.

Nel caso in cui si presentasse un caso del genere, non è quindi possibile inviare la domanda.

Se si volesse, invece, modificare la domanda dopo averla chiusa (step 2) è necessario cancellarla, utilizzando l'icona "elimina" presente in alto a destra della schermata e presentarne una nuova ricompilandola a partire dallo step 1.

6.4. Dove posso inserire documentazioni e/o riferimenti utili a dimostrare che il centro culturale candidato è attivo e operativo da almeno due anni?

Nello step 1- Compilazione, all'interno della sezione "Anagrafica e richieste", è previsto un campo facoltativo indicato con la descrizione "Riferimenti e informazioni sintetiche su storia e inizio attività del centro (inserire data di inizio attività e fonti pubbliche, Stampa/web/pagine sociale che permettano di verificare i requisiti precisati all'art. 6 co.3 lett.d)" nel quale possono essere inseriti sinteticamente i riferimenti, link e notizie reperibili da fonte pubblica che possono attestare il centro culturale è attivo e operativo dal tempo minimo richiesto dal bando.

Inoltre, nella stessa sezione, è presente un campo in cui oltre al contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altra documentazione richiesto dall'art. 6 co.2 lett.b) è possibile caricare anche altre eventuali documentazioni accessorie a supporto della legittimità della candidatura. In questo campo possono essere caricati più file, quindi si consiglia di nominare i file in modo che sia chiara ed evidente la tipologia di contenuto.

6.5. È obbligatorio accedere con lo SPID del Presidente e Rappresentante legale dell'ente proponente per la presentazione del bando "Laboratorio di Creatività Contemporanea – Edizione 7" oppure è possibile che la compilazione venga svolta da un altro soggetto socio e membro del Direttivo dell'ente con il proprio SPID?

L'utente che effettua l'accesso con SPID alla piattaforma informatica non deve necessariamente coincidere con il legale rappresentante dell'ente proponente firmatario della candidatura. Lo SPID è lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare l'ente che partecipa alla selezione come singolo o capofila, fermo restando che il responsabile della candidatura è colui che firma la domanda di ammissione, vale a dire il legale rappresentante del proponente singolo o capofila. Se l'accesso al portale avviene con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante del proponente singolo o capofila, nella scheda anagrafica vanno comunque inseriti i dati di quest'ultimo

che rimane in ogni caso responsabile di ogni azione connessa con la compilazione e la gestione della domanda; anche il documento d'identità da allegare dovrà essere quello del legale rappresentante del proponente singolo o capofila. Per compilare la candidatura è necessario accedere con il profilo "Ente".

7. INFORMAZIONI GENERALI

7.1. Quali sono le date di inizio e di conclusione previste per la realizzazione del programma?

Come previsto all'art.9, co.1 dell'Avviso pubblico i programmi ammessi al finanziamento possono essere avviati a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione con Decreto Direttoriale della graduatoria generale e concludersi, pena revoca del finanziamento, entro e non oltre 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, mediante Decreto Direttoriale, della graduatoria generale di merito.

7.2. Per la fruizione degli eventi culturali inclusi nella programmazione, può essere richiesto un contributo (anche volontario) agli spettatori, oppure gli eventi devono essere necessariamente gratuiti?

Vista la natura del finanziamento rivolto ad enti no profit, le progettualità finanziate dal presente Avviso pubblico non possono generare entrate utili per l'ente beneficiario del finanziamento, pertanto, gli eventi finanziati dal bando devono essere gratuiti e aperti al pubblico, come indicato all'art.18, co. 1 dell'Avviso pubblico. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare tra i beni e servizi derivati dal progetto l'organizzazione di eventi culturali (concerti o spettacoli teatrali), che devono essere ad accesso libero, gratuito ed aperto al pubblico; non è quindi possibile prevedere un biglietto di entrata o un contributo da parte degli spettatori.

7.3. Le candidature vengono esaminate a partire dal giorno successivo alla data di scadenza? Oppure hanno priorità le prime domande presentate fino a esaurimento fondi indipendentemente dall'arrivo delle candidature giunte eventualmente anche lo stesso giorno della deadline?

Le candidature vengono esaminate a partire dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul sito web istituzionale, tramite il Portale Bandi (la cui apertura verrà comunicata sullo stesso sito). Non è prevista nessuna priorità rispetto all'ordine di arrivo delle candidature, che verranno valutate dalla commissione secondo quanto stabilito dagli art.13 e 14 dell'Avviso pubblico.

7.4. La nostra organizzazione prevede sottoscrizione di una tessera associativa con quota annuale una tantum che dà diritto d'accesso a tutte le nostre iniziative. La richiesta della quota è compatibile con quanto previsto all. Art. 18, co. 1 dell'avviso, secondo il quale "beni e servizi derivanti dal progetto finanziato devono essere offerti ai destinatari a titolo gratuito"?

Si conferma quanto previsto dall' Art.18 dell'avviso riguardo gli obblighi del beneficiario, specificando che il finanziamento concesso non può concorrere a produrre introiti per il soggetto realizzatore. Date queste condizioni, se il regolamento del soggetto vincitore o del centro culturale dove si svolgono le iniziative prevede, ad esempio per motivi assicurativi, la sottoscrizione di una tessera associativa, che non sia in alcun modo assimilabile al pagamento di un biglietto di ingresso, può essere considerato ammissibile nel rispetto dei obblighi stabiliti dal suddetto articolo.

7.5. Nel caso di manifestazioni/concerti/eventi per raccolte fondi, e' possibile il pagamento di un biglietto se l'intero incasso viene devoluto in beneficenza (a terzi)?

Come indicato all'art. 18, co. 1 dell'Avviso pubblico "il finanziamento concesso non può concorrere a produrre introiti per il soggetto realizzatore. Beni e servizi derivanti dal progetto finanziato devono essere offerti ai destinatari a titolo gratuito", non possono quindi essere previste forme di pagamento di biglietto, anche se a offerta libera, questo indipendentemente dal fatto che successivamente l'incasso venga devoluto in beneficenza.

7.6. È possibile avere una indicazione di massima su quale sarà la data di pubblicazione della graduatoria generale?

Le tempistiche dipendono dal lavoro della commissione sulla base di quanto definito agli art. 14 e 15 dell'avviso pubblico. Le scadenze verranno definite sulla base dell'art. 17 e saranno comunque ammissibili solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, come precisato all'art. 15.

7.7. Cosa si intende per work package?

Il work package è un insieme di attività specifiche finalizzate al raggiungimento di obiettivi di progetto, che nel loro complesso vanno a costituire la proposta progettuale. Possono essere eventualmente suddivisi in attività (task), che corrispondano a prodotti e/o al raggiungimento di specifici obiettivi. Si tratta quindi di un metodo di organizzazione e presentazione delle attività, infatti che definiscono la struttura della "Descrizione dettagliata del progetto", come definita nell'art. 11 co.4 lett. e), sulla base del quale possono essere organizzati anche il cronoprogramma e il quadro economico come precisato nell'art. 11 co. 5 e 6.